

CLEAN HANDS SOC. COOP.
VIA SAN GIOVANNI IN FIORE,45
91026 MAZARA DEL VALLO
P.IVA: 02677760817

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che :

*l'articolo **Guanto Clean Hands**.....da noi fornito é adatto al contatto con i prodotti alimentari * ...01 BEVANDE – 02 CEREALI, DERIVATI DI CEREALI, PRODOTTI DELLA BISCOTTERIA, DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA – 03 CIOCCOLATO, ZUCCHERO E LORO DERIVATI, DOLCIUMI – 04 FRUTTA, ORTAGGI E DERIVATI – 05 GRASSI E OLI – 06 PRODOTTI ANIMALI E UOVA – 07 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI – 08 PRODOTTI VARI.....*

(per la denominazione dell'alimento si scelga il prodotto o il gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dal D.M. 26 Aprile 1993, n.220 e success. aggiorn.)*

è conforme

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/04*
- *Regolamento (CE) 1895/05*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*
- *Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche*

Il materiale plastico è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze:

PE-COEX - HDPE - LDPE

Si dichiara che:

- il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale
- il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche

nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante **	Tempo* e Temperatura** di prova	Risultato
Soluz acquosa di acido acetico al 3%	5 min.a 40°	< 1
Soluz. acquosa di etanolo al 10%	5 min.a 40°	< 1

Olio vegetale

5 min.a 40°

< 1

* riferimenti nel Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche

N.B.: I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in riferimento al Regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/3/73 oppure in base a calcoli effettuati considerando il contenuto delle sostanze sottoposte a limiti di migrazione. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1kg di alimento venga a contatto con 6dm² di materiale di confezionamento.

- Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e 88/388/CE, dal Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 107, dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi secondo la legislazione alimentare.

Indicare quali: Pb, Cd, Cr-VI e Hg inferiore a 100 ppm,

- Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e 88/388/CE, dal Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 107, dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi secondo la legislazione alimentare.

- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime Si No X
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde
Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime Si No X
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime <60° (il prodotto può essere
utilizzato a temperature come quelle presenti nei frigoriferi o al di sotto di 0°C) ... Si X No

- Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73

Indicare quali: //////////////////////////////////////

- Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N. 1333/2008 e dal Reg. (CE) N. 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Reg. (UE) N. 10/2011 e del DM 21/03/73

L'azienda dichiara l'idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione

- rapporti di prova effettuati sull'imballaggio finito

- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 e del Regolamento (CE) 10/2011.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data 03/09/2020.

CLEAN HANDS SOC. COOP.
Via S. Giovanni In Fiore, 45
91026 Mazara del Vallo (TP)
Firma P.IVA 02677760817
(timbro aziendale)

NOTA: La presente dichiarazione è stata redatta anche alla luce del contenuto dell'articolo 22 - comma 1 del regolamento 10/2011/CE - Disposizioni transitorie: (1. Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all'articolo 16 si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all'allegato della direttiva 82/711/CEE...) e dell'articolo 23 del regolamento 10/2011/CE - Entrata in vigore e applicazione (... le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 20 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2012).